



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'ORDINE

(art. 7 co. 6 e ss. D. Lgs. 30\03\2001 n. 165)

Art. 1

(Premessa)

1. L'Ordine dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia (da ora in poi: “l'Ordine”), allorché deve conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze a cui non può far fronte con il personale in servizio, si avvale della procedura di cui al presente Regolamento.
2. I contratti di cui al presente Regolamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 7 co. 6 lett. c) del D. Lgs. 165\2001, non possono eccedere la durata massima di 36 mesi.

Art. 2

(Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione)

1. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente Regolamento coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) idoneità fisica all'incarico:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'incarico - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ordine prima dell'inizio dello stesso;
 - 2) il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni è dispensato dalla visita medica;
 - c) titolo di studio necessario per lo svolgimento dell'incarico, di volta in volta individuato dall'Ordine, prendendo come parametro di riferimento l'attività da svolgere;
 - d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi della Comunità Europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio dell'incarico.
2. Non possono accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego o da altri incarichi presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego o l'incarico stessi mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3

(Avviso di selezione)

1. Gli avvisi di selezione di cui al presente Regolamento devono essere resi noti sia mediante affissione nelle bacheche dell'Ordine, sia mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine.
2. Gli avvisi devono contenere, in ogni caso, le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi dell'atto di indizione dell'avviso;
 - b) il numero degli incarichi da conferire;
 - c) la tipologia dell'attività da svolgere;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) il compenso spettante;



- f) le modalità di formulazione delle domande di ammissione (a tal fine all'avviso deve essere allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione alla selezione);
 - g) le dichiarazioni sostitutive consentite e gli eventuali documenti prescritti;
 - h) i requisiti generali di ammissione;
 - i) i requisiti specifici di ammissione;
 - j) il luogo, le modalità ed il termine per la presentazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive consentite e dei documenti richiesti;
 - k) il richiamo al presente Regolamento (che deve essere disponibile in visione per coloro che ne facessero richiesta).
3. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade, di norma, il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso. Termini più brevi – in ogni caso non inferiori ai 10 giorni - possono essere previsti esclusivamente in presenza di comprovate ragioni di urgenza.
4. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 4

(Domande di ammissione alle selezioni)

1. Per l'ammissione alle selezioni, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:
- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
 - c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - d) eventuali condanne penali riportate;
 - e) i titoli di studio posseduti;
 - f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - g) i servizi prestati e le attività svolte presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di altra tipologia di incarico.
2. Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le autocertificazioni relative ai titoli di accesso ed a quelli ulteriori che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
3. I titoli devono essere autocertificati come da normativa vigente.
4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
5. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
6. Nella domanda di ammissione, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.
7. La domanda deve, infine, essere corredata dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30\06\2003 n. 196.

Art. 5

(Ammissione ed esclusione)

1. L'ammissione alla selezione è disposta con apposito provvedimento.



2. L'esclusione è assunta con provvedimento motivato, da notificarsi entro dieci giorni dal provvedimento stesso.

Art. 6

(Commissioni)

1. L'Ordine, dopo la scadenza dell'avviso di selezione, nomina la commissione di selezione.
2. Detta Commissione sarà composta come segue:
 - PRESIDENTE: il Direttore dell'Ordine;
 - COMPONENTI: due soggetti in possesso di adeguata e consolidata esperienza nell'area di afferenza della collaborazione;
 - SEGRETARIO: un dipendente dell'Ordine appartenente al ruolo amministrativo.
3. In caso di assenza, indisponibilità, astensione o ricusazione del Presidente o di uno o entrambi i Componenti, sarà nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine un Presidente o un Componente (o entrambi) esterno.

Art. 7

(Modalità e criteri di selezione)

1. La Commissione di cui all'articolo 6 che precede è incaricata di effettuare la selezione dei candidati sulla base della valutazione comparata dei curricula, nonché sulla base sia di una prova scritta, basata su quiz a risposta multipla, sia di un colloquio.
2. Ai fini della valutazione curriculare, verrà presa in considerazione, in particolar modo, l'attinenza dell'esperienza maturata, rispetto all'incarico da conferire.
3. Per la corretta ed omogenea classificazione delle valutazioni da effettuare, la Commissione utilizzerà – per il curriculum, per la prova scritta e per il colloquio - i giudizi di seguito riportati in ordine decrescente: eccellente, ottimo, buono, più che sufficiente, sufficiente, insufficiente.
4. Per quanto, in particolare, attiene alla prova scritta, basata su quiz a risposta multipla, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

PERCENTUALE RISPOSTE ESATTE	GIUDIZIO
100%	Eccellente
90%	Ottimo
80%	Buono
70%	Più che sufficiente
60%	Sufficiente
Inferiore al 60%	Insufficiente

5. La prove di selezione (scritta e colloquio) si intendono superate se il candidato ottiene, per entrambe, almeno il giudizio di sufficiente.
6. Se il candidato non ottiene almeno il giudizio di sufficiente alla prova scritta, non può essere ammesso al colloquio.
7. Il giudizio di insufficiente eventualmente riportato dopo il colloquio rende il candidato non idoneo, qualunque sia stato il giudizio riportato per il curriculum e nella prova scritta.
8. Il giudizio di insufficiente eventualmente riportato per il curriculum non impedisce di sostenere la prova scritta ed, eventualmente, il colloquio.
9. La convocazione per la prova scritta ed il colloquio – che possono essere effettuate anche nella medesima giornata – deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec almeno 5 giorni prima della data fissata per le suddette prove.
10. I lavori della commissione di cui all'art. 6 dovranno, per ogni candidato, terminare con un giudizio di idoneità o non idoneità ed inoltre, per ciascun candidato idoneo, dovranno esporre, in un'apposita tabella riepilogativa, i



giudizi conseguiti, attraverso i quali il Consiglio Direttivo possa individuare il candidato meritevole dell'affidamento dell'incarico, individuato in quello che avrà conseguito i giudizi migliori.

Art. 8

(Conferimento degli incarichi e adempimenti degli incaricati)

1. Il Consiglio Direttivo, riconosciuta la regolarità procedurale degli atti della selezione, li approva con apposito atto deliberativo.
2. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Ordine, ai fini della stipula del contratto di collaborazione, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni, dichiarazione di accettazione dell'incarico, unitamente a tutta la documentazione all'uopo richiesta.
3. Il Presidente dell'Ordine, procede alla stipula del contratto di collaborazione nel quale sarà indicata la data di inizio attività, dalla quale decorreranno anche i consequenziali effetti economici.
4. Detto contratto, debitamente sottoscritto, verrà registrato nel Repertorio dei Contratti di Collaborazione e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - oggetto, durata e decorrenza;
 - modalità di espletamento dell'incarico;
 - cause di incompatibilità;
 - modalità di verifica del corretto espletamento dell'incarico;
 - cause e modalità di recesso e di risoluzione;
 - regole di comportamento da osservare nell'espletamento dell'incarico;
 - compenso e sue modalità di corresponsione;
 - Foro competente per le eventuali controversie insorgenti in conseguenza del rapporto contrattuale.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2 che precede per la presentazione della dichiarazione di accettazione e della relativa documentazione, il candidato decade dal diritto alla stipula del contratto.
6. Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
7. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione.

Art. 9

(Compensi. Entità e modalità di erogazione)

1. Il compenso attribuibile per le collaborazioni, graduato secondo il grado di difficoltà, la durata ed il numero di accessi settimanali necessari per le esigenze definite dall'Ordine, rispetta la griglia di seguito indicata:

COMPLESSITÀ	ACCESSI SETTIMANALI	IMPORTO MASSIMO SU BASE ANNUA
Alta	5	50.000,00
Medio – alta	5	45.000,00
Media	5	35.000,00
Medio – bassa	5	25.000,00
Bassa	5	20.000,00

2. L'importo del compenso per ogni singolo contratto – da fissarsi nella delibera di indizione delle singole procedure selettive - verrà proporzionalmente variato, con il variare dei parametri fissati nella tabella che precede.
3. I compensi possono essere corrisposti ai singoli contrattisti in ratei mensili posticipati, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di maturazione, previa valutazione positiva dell'attività svolta.



Art. 10
(Incompatibilità)

Il Collaboratore, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione.

Art. 11
(Disposizioni generali e finali)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Collaborazioni esterne (autonome, occasionali o coordinate e continuative).